

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "Il Lavatoio" di Sutri O.N.L.U.S.

Disposizioni generali

Art.1 – Denominazione

E' costituita un'Associazione culturale, indipendente, aconfessionale e apartitica, avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 14 novembre 1997, n°460 sotto la denominazione "**Il Lavatoio di Sutri**".

Art.2 - Sede

L'Associazione ha sede in Sutri (VT) in via A.Gramsci, 4.

Con delibera degli organi competenti possono essere istituite e soppresse su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati.

Art.3 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei Soci, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri. In caso di scioglimento per qualunque causa, cessazione od estinzione, il patrimonio dell'Associazione è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge. L'Assemblea deciderà la devoluzione dei beni residuanti, dopo l'esaurimento della liquidazione, a favore di altra ONLUS o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 962, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Le quote annuali devono essere versate entro il termine dell'approvazione del rendiconto annuale.

Oggetto

Art.4 - Oggetto

L'Associazione persegue esclusivamente obiettivi di carattere culturale e sociale, intendendo per tali quelli previsti, limitati e regolamentati dai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 del richiamato D.Lgs del 14 novembre 1997, nei settori di cui all'art. 10, con divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle direttamente connesse. La ONLUS non ha fini di lucro. Essa si propone di: creare, attuare e perseguire progetti che abbiano esclusivamente finalità di solidarietà, sviluppo economico e sociale; promuovere il turismo e le attività culturali legate alla salvaguardia e valorizzazione dei valori antropologici, ambientali, archeologici, paesaggistici, architettonici, storici, musicali e tradizionali.

In particolare:

- a) Promozione della conoscenza e dell'informazione e sensibilizzazione in merito alle tematiche ambientali e alle problematiche socio economiche connesse;
- b) Tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico, architettonico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n°1089, ivi comprese le biblioteche, gli archivi, i musei e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n°1409; in particolare rivolta al Comune di Sutri e del circondario in generale;
- c) Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente.

Tali attività potranno essere svolte in collaborazione con altre agenzie e associazioni, fondazioni, ONG, enti pubblici, Comunità europea, Organismi internazionali e loro agenzie, aziende e studi professionali.

Per il conseguimento delle proprie finalità, l'Associazione sostiene ed attua le seguenti iniziative:

- pubblicazione in proprio di periodici di informazione nonché acquisto, divulgazione e distribuzione di opere d'arte, pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisive, multimediali, materiale vario di interesse culturale, scientifico e storico,
- attività di analisi, ricerca, catalogazione, documentazione di tipo urbanistico, archeologico e storico, nonché la diffusione dei risultati di tali attività con l'ausilio di strumenti editoriali e multimediali, realizzazione di mostre etc.;
- promozione di centri di documentazione e d'informazione, di attività e servizi culturali e ricreativi, di biblioteche, archivi e musei della memoria;
- promozione del turismo locale mediante la proposta di itinerari archeologico-naturalistici;
- sensibilizzazione e comunicazione sulle tematiche ambientali e paesaggistiche;
- ricerca e attività nel campo della memoria storica e della promozione dei BB.CC. e ambientali;
- attività di educazione, formazione e sensibilizzazione finalizzate alla conoscenza della storia del territorio, effettuata mediante organizzazione di mostre, interviste, conferenze, proiezioni di filmati, corsi e seminari;
- sostegno e promozione dell'organizzazione di attività culturali a scopo didattico e di sensibilizzazione proposte, gestite e realizzate da terzi;
- partecipazione allo svolgimento di manifestazioni culturali, turistiche e ricreative, concorrendo alla loro realizzazione;
- esercizio in via marginale di circoli, ritrovi ed attività affini, senza scopo di lucro, secondo le leggi in materia e le prescrizioni fiscali vigenti.

Fintanto che sussistono i requisiti richiesti dal D.L.gs 460/97, l'Associazione Culturale "Il Lavatoio di Sutri" utilizzerà la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o acronimo "ONLUS" nella denominazione dell'Associazione, nei suoi segni distintivi e nella comunicazione al pubblico.

La ONLUS comunicherà l'oggetto della propria attività entro 30 giorni alla direzione provinciale delle entrate del Ministero delle Finanze competente. Alla medesima direzione sarà altresì comunicata ogni modifica successiva che comporti la perdita della qualità ONLUS.

Organi sociali

Art.5 - *Organi sociali*

Sono organi dell'associazione:

- 1) Assemblea;
- 2) Il Consiglio Esecutivo;
- 3) Segretario;
- 4) Tesoriere;
- 5) Il Presidente;
- 6) Il Vice presidente.

Art.6 - *Composizione dell'Assemblea*

L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione. E si dividono in:

- a) fondatori;
- b) soci ordinari;
- c) benemeriti;

Sono soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione.

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

Sono soci benemeriti dell'Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Esecutivo all'unanimità.

Possono essere altresì benemeriti, quelle persone che, per le cariche pubbliche ricoperte, o per meriti, o per motivi culturali, artistici, umanitari e diversi vengono ritenuti idonei a ricoprire la carica di benemerito da parte del Consiglio Esecutivo con decisione presa all'unanimità.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Possono essere soci tutti coloro che hanno compiuto i 16 anni di età, che si dichiarano d'accordo e si conformano agli scopi dell'Associazione, sono in regola con il pagamento delle quote sociali e rispettano il presente statuto e/o i regolamenti approvati dall'Assemblea. I minori di anni 18 pagano metà della quota associativa e non partecipano alle votazioni. L'ammissione dei soci ordinari avviene su domanda scritta degli interessati ed è sottoposta all'accettazione del Consiglio Esecutivo.

La qualità di socio viene deliberata dal Consiglio Esecutivo a maggioranza dei 2/3 dei componenti.

L'eventuale negativa decisione del Consiglio Esecutivo può essere impugnata dall'interessato davanti all'Assemblea oppure da 1/3 dei componenti l'Assemblea stessa, la quale decide inappellabilmente a maggioranza assoluta dei componenti.

Il Consiglio Esecutivo deve provvedere in ordine alla domanda di ammissione entro novanta giorni dal suo ricevimento; in mancanza di un provvedimento di accoglimento entro tale termine la domanda si intende accettata.

La qualità di socio si intende piena ed assoluta, con parità di diritti e di doveri, senza alcuna limitazione e distinzione tra i soci.

I soci fondatori e ordinari sono tenuti al pagamento della quota di associazione annuale che verrà stabilita dall'Assemblea costituente e successivamente dal consiglio direttivo.

I soci avranno diritto di frequentare i locali e di utilizzare le eventuali strutture senza modificarne la naturale destinazione.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative e a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione associativa.

La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione. Il socio può sempre recedere dall'Associazione ai sensi dell'art.24 del C. C., con comunicazione scritta da inviarsi al Presidente senza preavviso. Con deliberazione motivata dal Consiglio Esecutivo, può essere escluso l'associato allorché ricorra uno dei seguenti motivi:

- grave e ripetuta violazione delle norme statutarie - regolamentari o delle disposizioni assunte dagli organi sociali;
- morosità nel pagamento delle quote associative o grave inadempienza agli obblighi imposti all'associato dallo statuto o dai regolamenti interni;
- comportamento dell'associato che abbia arrecato, o che vi sia fondato timore possa ragionevolmente arrecare, danni morali o patrimoniali all'Associazione.

Avverso la delibera di esclusione, da comunicarsi all'interessato con lettera raccomandata l'associato può ricorrere all'Assemblea dei soci. La deliberazione acquista efficacia con la iscrizione a libro dei soci. I soci esclusi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione ed ogni precedente pendenza con l'Associazione. La decadenza dalla qualità di socio avviene, salvo che per dimissioni, unicamente ed esclusivamente per mancato pagamento delle quote sociali e viene deliberato dal Consiglio Esecutivo, su iniziativa di uno dei membri o su iniziativa di 1/3 dei soci, a maggioranza di 2/3 dei componenti.

La decisione del Consiglio Esecutivo può essere impugnata davanti all'Assemblea oppure da 1/4 dei componenti l'Assemblea stessa, la quale decide inappellabilmente a maggioranza assoluta dei componenti.

Le decisioni del Consiglio Esecutivo dell'Assemblea vanno espresse con mozioni motivate. I soci eleggono domicilio presso l'Associazione, nella cui sede, legale e virtuale, essi prenderanno cognizione di tutti gli avvisi, delle convocazioni e degli atti inerenti la vita sociale, senza ulteriore avviso, salvo diversa deliberazione del Consiglio Esecutivo e/o diversa previsione regolamentare interna dell'Associazione.

Art.7 - Convocazione

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è costituita da tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali; ogni socio ha diritto a uno e un solo voto. Essa è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Esecutivo, su deliberazione dello stesso o su iniziativa di 1/3 dei soci. L'assemblea va indetta in prima e seconda convocazione, a distanza di almeno due ore l'una dall'altra. Essa è validamente costituita con la partecipazione di 2/3 dei soci in prima convocazione, e di almeno un terzo dei soci in seconda convocazione; essa delibera con la maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa espressa previsione del presente statuto e dei regolamenti. La convocazione dell'Assemblea e l'ordine del giorno sono comunicati ai soci con quindici giorni di anticipo per affissione all'albo dell'associazione.

Art.8 - *Compiti dell'Assemblea*

L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 31 marzo di ogni anno e del bilancio preventivo entro il 30 novembre di ogni anno.

Essa inoltre:

- provvede alla nomina del Consiglio Esecutivo, del Presidente e del Tesoriere;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- delibera sulle modifiche del presente statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle attività dell'Associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalle leggi vigenti;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio e la nomina di uno o più liquidatori.

Art.9 - *Verbalizzazione*

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario dell'associazione e sottoscritto dal Presidente.

Il verbale può essere consultato da tutti i soci che hanno diritto di trarne copia.

Art.10 - *Consiglio Esecutivo*

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Esecutivo composto da 6 (sei) membri eletti dall'Assemblea dei soci tra i propri componenti.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri.

Il Consiglio è convocato mediante un comunicato scritto contenente l'ordine del giorno, con quindici giorni di anticipo per affissione all'albo dell'associazione.

La carica di consigliere è gratuita

Art.11 - *Durata del Consiglio*

Il primo Consiglio Esecutivo dura in carica sei mesi e successivamente tre anni; al termine i consiglieri possono essere riconfermati.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più membri, il consiglio direttivo ha la facoltà di procedere per cooptazione all'interazione del consiglio stesso fino al numero statutario.

Art.12 - *Funzioni del Consiglio*

Il Consiglio Esecutivo si riunisce ogni qualvolta il presidente o due dei suoi membri lo ritengano necessario; le riunioni sono valide se sono presenti almeno quattro membri e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal Consigliere più anziano d'età. In ogni caso a parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio ha il compito:

- di curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- di deliberare sulle questioni di straordinaria amministrazione;
- di predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- di deliberare su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Presidente;

- di deliberare circa l'ammissione dei soci;
- di proporre all'Assemblea dei soci il recesso ed esclusione dei soci;
- di nominare un Segretario che ha il compito di redigere e sottoscrivere insieme al Presidente i verbali dell'Assemblea e le scritture contabili, ma non ha diritto di voto nel consiglio direttivo se esso non rientra tra i consiglieri eletti;
- nomina all'interno del Consiglio direttivo un Vice Presidente che, in caso di impedimento o di assenza del Presidente, ne fa le veci;
- di stabilire la quota associativa annuale.

Art.13 - *Presidente, Vice Presidente e Segretario*

Il Presidente dell'associazione è anche Presidente del Consiglio Esecutivo.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, a maggioranza assoluta dei voti, dura in carica lo stesso periodo del Consiglio Esecutivo e può essere riconfermato.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il Presidente può conferire sia ai soci che a terzi procure speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente nomina un segretario del Consiglio Esecutivo che ha le funzioni di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Esecutivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Esecutivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie o opportune per il funzionamento dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del libro dei verbali dell'Assemblea, del Consiglio Esecutivo, nonché del libro dei soci dell'Associazione.

Art.14 - *Funzioni del Presidente*

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio. Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento di tutte le attività dell'Associazione.

Al Presidente spetta l'ordinaria amministrazione e la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che di terzi.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Esecutivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Il Presidente presiede le riunioni dell'assemblea, ne controlla eventuali deleghe e il diritto di partecipazione.

Art.15 - *Il Tesoriere*

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispose, dal punto di vista contabile, il bilancio preventivo e consuntivo, accompagnandolo con idonea relazione contabile.

Il Tesoriere dura in carica lo stesso periodo del Consiglio Esecutivo ed è rieleggibile.

Art.16 - Il Comitato dei Revisori

Il Comitato dei Revisori è composto da un minimo di uno ad un massimo di tre membri effettivi iscritti nel registro dei revisori contabili, nominati dall'assemblea, **nel caso in cui i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare di un milione di euro**, i quali devono redigere una relazione di controllo sottoscritta, secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991 n° 398, anche non iscritti all'Associazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Ai Revisori dei conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione l'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere e con i membri del Consiglio Esecutivo non devono esserci vincoli di parentela o affinità entro il terzo grado.

Il Comitato dei Revisori dura in carica lo stesso periodo del Consiglio Esecutivo ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I Revisori curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti e partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Esecutivo, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto se non sulle materie specifiche in cui viene richiesto dal presente Statuto. Verificano trimestralmente la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, dando i pareri ogni qualvolta sia richiesto dal Consiglio Esecutivo o dell'Assemblea.

Patrimonio

Art.17 - Patrimonio

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà della ONLUS;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate della ONLUS sono costituite:

- dalle quote ordinarie degli associati deliberate ogni anno dall'Assemblea dei soci a maggioranza relativa;
- da liberalità e sovvenzioni di enti pubblici, aziende, persone fisiche, agenzie internazionali, associazioni e fondazioni, governi locali e internazionali;
- contributi delle controparti locali nei singoli progetti comprendenti finanziamenti, fornitura di mano d'opera qualificata e non, terreni, strutture varie, impianti;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale, sempre prodotta nel chiaro perseguimento del fine culturale, umanitario dell'associazione, quali ad esempio fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche offerte di modico valore;
- da contributi volontari erogati da soci e da terzi in occasione di manifestazioni di ogni genere, secondo le modalità che stabilirà il Consiglio Esecutivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Bilancio ed utili

Art.18 - Bilancio ed utili

Gli esercizi dell'Associazione chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Esecutivo è convocato per predisporre il Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea.

Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Consiglio esecutivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Il bilancio consuntivo ed i rendiconti delle gestioni separate debbono essere conformi al D.P.R. 600/73 e successive modificazioni.

Il bilancio consuntivo dovrà contenere la situazione patrimoniale, economica e finanziaria anche per le attività connesse, qualora esercitate autonomamente e con contabilità separate. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, durante la vita della ONLUS, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dalla ONLUS per i fini perseguiti.

Art.19 - Regolamento

Su proposta del Consiglio Esecutivo, l'Assemblea, a maggioranza assoluta dei soci iscritti, può approvare uno o più regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione.

Art.20 - Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Esecutivo e dei Revisori dei Conti, nonché il libro dei soci ed il protocollo corrispondenza.

Disposizioni generali e finali

Art.21 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa il fondo comune residuo, dopo aver soddisfatto tutte le eventuali passività, sarà devoluto ad altre ONLUS che perseguono le medesime finalità.

Art.22 - Clausola arbitrale

In caso di controversie tra un socio e l'Associazione, la soluzione è demandata a un Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui uno nominato dal socio, uno dal Consiglio Esecutivo ed uno con funzioni di Presidente, da nominarsi congiuntamente; in caso di disaccordo nella nomina del Presidente, si provvederà a chiedere la nomina al Tribunale di Viterbo.

Art.22- Norma di chiusura

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge speciali e quelle del Capo II e III del Titolo del Libro I del codice civile.
